

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 maggio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul Servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 1999, n. 3741.

Autorecupero del patrimonio immobiliare. Schema tipo di convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 55 Pag. 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 1999, n. 5638.

Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 1999-2000 .. Pag. 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 446.

Comune di Magliano Sabino (Rieti). Variante al piano regolatore generale, località Frangellini. Approvazione. Pag. 6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 468.

Individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Comune di Barbarano Romano «sorgente di Fontana Pica, Pisciarellino, Canale e del Pozzo di S. Quirico» Pag. 8

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 529.

Individuazione del periodo di massimo rischio di incendi boschivi per l'anno 2000 e conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 581.

Programma annuale degli interventi di prevenzione e lotta agli incendi boschivi per l'anno 2000 Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 769.

Comune di Onano (Viterbo). Variante di adeguamento al piano regolatore generale. Deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 20 giugno 1997. Approvazione Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 839.

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della deliberazione n. 5638 del 30 novembre 1999 concernente: Determinazione dei parametri per la definizione dello stato di bisogno degli invalidi del lavoro e rivalutazione dell'assegno di incollocamento per il biennio 1999-2000. Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 848.

Comune di Roma. Variante alle N.T.A. per piano regolatore generale relativa all'art. 4, punto 4, lettera d). Delibera consiliare n. 118 del 20 giugno 1996. Approvazione Pag. 22

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22 FEB. 2000

ADDI' **22 FEB. 2000**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - BONADONNA - DONATO - MARRONI - META -

DELIBERAZIONE N° 446

OGGETTO: Comune di Magliano Sabino (RI) - Variante al PRG - Loc. Frangellini - APPROVAZIONE.



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17/08/42, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DPR 15/01/1972, n. 8;
VISTA la L.R. 05/09/72, n. 8;
VISTA la L.R. 12/06/75, n. 72;
VISTA la L.R. 08/11/77, n. 43 e successive modificazioni;
VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127;

DATO ATTO che il Comune di Magliano Sabina (RI) è dotato di un P.R.G. approvato da questa Giunta Regionale con delibera n. 9847 del 20/12/94;

PREMESSO CHE

- con deliberazione consiliare n. 58 del 30/09/96, il Comune di Magliano Sabina (RI) ha adottato la variante al P.R.G. per la nuova destinazione D3 Zona di recupero destinata ad attività produttive di un'area in località Frangellini;

- a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, non sono state presentate osservazioni;

- con nota n. 5383 del 27/08/96 l'Assessore all'Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali ha espresso parere favorevole, ai soli fini dell'art. 13 della Legge 64/74, a condizione che:

" la zona colorata in rosso nella planimetria 02, stato di fatto, sia esclusa da qualsiasi intervento edificatorio, in quanto a cavallo del fosso drenante";

- con nota n. 7509 del 07/09/98 l'Assessorato Sviluppo del sistema Agricolo e del Mondo Rurale ha attestato che la proposta di variante, avanzata dall'amministrazione di Magliano Sabina (RI), compromette terreni di natura privata liberi da diritti civici;

CONSIDERATO CHE

- gli atti relativi alla variante in oggetto, presentati all'Assessorato all'Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1^a Sezione;

- il predetto consesso, con voto n. 397/3 reso nell'adunanza del 17/07/98, ha espresso il parere che la sopracitata variante sia meritevole di approvazione con le modifiche che possono essere introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67;

- con nota n. 9599 del 06/11/98 l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Casa ha comunicato le modifiche proposte dal C.T.C.R. al Comune di Magliano invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 3 della L. 765/67;



- che con delibera consiliare n. 64 del 30/11/98 il Comune di Magliano Sabina (RI) ha controdedotto accettando integralmente le modifiche inserite d'ufficio dal C.T.C.R. con il suddetto voto;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.T.C.R., 1^ Sezione, n. 397/3 del 17/07/98, che si allega alla presente delibera (allegato A) di cui costituisce parte integrante;

Sott

SU proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa

DELIBERA

Sott Di approvare la variante al P.R.G. loc. Frangellini adottata dal Comune di Magliano Sabina (RI) con deliberazione consiliare n. 58 del 30/09/96, per le considerazioni espresse nel voto n. 397/3 del 17/07/98, che si allega alla presente (allegato A) e ne costituisce parte integrante.

La variante è vistata dall'Assessore all'Urbanistica e Casa, nell'allegato A), nella Tav. 02) "Stato di fatto" allegata al parere n. 5383 del 27/08/96 dell'Assessore all'Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali, e nei seguenti elaborati:

- Tav. 00: "Relazioni e Norme tecniche"
- Tav. 01: "Inquadramento territoriale"
- Tav. 02: "Stato di fatto"
- Tav. 03 "Zonizzazione e prescrizioni"

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15/05/1997, n. 127 e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



28 FEB. 2000



30 SET. 1998

Roma, lì

COMITATO TECNICO CONSULTIVO
1^ SEZIONE
ADUNANZA DEL 17.7.98
VOTO N. 397/3

COMMISSIONE RELATRICE:
- DOTT. ARCH. ANTONELLO CAROTENUTO
- DOTT. ARCH. PAOLO BERDINI

OGGETTO: Comune di Magliano Sabina - Variante per la nuova destinazione D3 in località Frangellini - Delibera Consiliare n. 58 del 30.9.96.

Vista la nota n. 739/97 del 18.3.98 con la quale il Settore Servizi Tecnici della Pianificazione comunale ha trasmesso, corredati della relazione istruttoria prevista dall'art. 14 della L.R. 8.11.77, n. 43, gli atti e gli elaborati grafici relativi alla variante al PRG.

Esaminati gli atti e gli elaborati.

Sentita la Commissione relatrice

PREMESSO

Il Comune di Magliano Sabina è dotato di un PRG approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9848 del 20.12.94.

Con la presente variante, adottata con delibera consiliare n. 58 del 30.9.96, il Comune intende proporre una nuova zona artigianale in località Frangellini, a cavallo della SS 3 Flaminia nel tratto prossimo al sovrappasso con l'Autostrada del Sole, in luogo dell'attuale destinazione a zona agricola alla quale si sovrappone un vincolo di rispetto autostradale.

Sull'area individuata sono presenti alcuni fabbricati, un tempo destinati alla raccolta ed essiccazione del tabacco ed ora abbandonati, dei quali si prevede il recupero architettonico urbanistico attraverso l'uso artigianale commerciale, e ricreativo della volumetria esistente (35.000 mc) già in parte adibita a tali scopi.



P.C.C. FUNZIONARIO
[Signature]



L'area prescelta è estesa per una superficie di 4,5 Ha risulta vincolata ai sensi della L. 1497/39 e su di essa così come dichiarato dal Sindaco, non esistono gravami di uso civico.

Il PTP n. 4 classifica il comprensorio come area ricadente in "zona di trasformabilità limitata" e sottopone le nuove edificazione alle disposizioni degli artt. 29 e 35 le quali prescrivono la sola utilizzazione agricola secondo i parametri dell'art. 5/b per la zona b1 (IEF = mc/mq su lotto minimo di 30.000 mq). per i complessi edilizi esistenti invece il PTP ne prevede il mantenimento dello stato di fatto ma senza precisare la natura degli interventi.

Su gli edifici esistenti, la variante prevede di poter operare solo interventi di manutenzione, consolidamento, restauro e risanamento conservativo, con assoluto divieto di incrementi volumetrici e modifiche ubicative.

L'attuazione della nuova zona definita D3 dovrà avvenire tramite piano urbanistico preventivo, esteso all'intero comprensorio oppure ai singoli comparti, individuati negli elaborati, e garantire la tutela delle caratteristiche paesistiche nonché un maggior grado di sicurezza della viabilità e degli accessi sulla S.S. Flaminia.

Le destinazioni d'uso consentite previste sono: artigianale, commerciale, ricettive e ricreative, culturali e sociali, magazzini, depositi, uffici e mostre, deposito automezzi, nonché residenza strettamente legate alle attività di sorveglianza.

La variante ha avuto il parere favorevole dell'Assessorato all'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74.

CONSIDERATO

La variante proposta del Comune di Magliano Sabina appare plausibile e accettabile in quanto tesa sostanzialmente al recupero di quattordici manufatti esistenti, altrimenti destinati ad un progressivo degrado, il cui impianto insediativo conserva una precisa validità ambientale nel territorio circostante.

La diversa destinazione artigianale che si intende attribuire a questi edifici consolida in parte una tendenza già in atto che si concretizza in alcune iniziative a carattere artigianale e commerciale già in essere e che attraverso la variante verrebbero implementate e qualificate con la razionalizzazione urbanistica dell'area.

Anche se attuale disciplina non può escludere il recupero dei singoli manufatti per gli usi agricoli, appare impossibile una richiesta in tal senso data la crisi in cui versa il settore. Ciò giustifica il ricorso all'istituto della variante urbanistica per il cambio di destinazione e, come detto, per la razionalizzazione dell'area, attraverso la dotazione di viabilità e servizi parte dei quali potrebbero essere ceduti al Comune in sede di convenzione.





Per quanto riguarda i limiti vincolistici e normativi imposti dal PTF n. 4 questi non appaiono disattesi dalla proposta in esame, in quanto si tratta di semplice mantenimento delle volumetrie esistenti.

Stessa considerazione vale anche per il vincolo di rispetto della fascia autostradale e della S.S. Flaminia, giacchè il progetto di variante riguarda solo ristrutturazioni edilizie e restauri conservativi degli edifici e non ampliamenti o ricostruzioni di essi: comunque tali prescrizioni vincolistiche non possono essere annullate ma dovranno essere mantenute e sovrapporsi alla nuova zona D3 con l'obbligo, in caso di demolizione, di ricostruire il nuovo manufatto all'esterno di dette fasce di rispetto.

Per quanto riguarda la normativa si dovrà quindi provvedere ad eliminare la possibilità di aumenti di cubatura nei comparti I e II previsti all'art. 6 delle NTA a punti a) b) c) e e) , nonché la realizzazione di volumi tecnici.

In merito alle destinazioni d'uso c'è da osservare che, dato il carattere artigianale-commerciale attribuito alla zona, non possono ritenersi ammissibili le improprie attività ricettive e ricreative che dovranno essere vietate. Le destinazioni ammissibili dovranno permettere solo la installazione di attività di modeste dimensioni e tali da non causare problemi di traffico lungo la S.S. Flaminia che nel punto antistante l'area presenta un dosso nel sovrappasso con la A2, creando problemi di visibilità.

A questo proposito si reputa indispensabile prescrivere che in sede attuativa vengano previste, per quanto possibile, di corsie di accelerazione che immettano sulla Via Flaminia e un limitato numero di accessi, nonché la adeguata dotazione di aree a parcheggio per organizzare le varie attività

Tutto ciò premesso e considerato La Sottosezione è del

PARERE

Che la variante del Comune di Magliano Sabina adottata con delibera consiliare n. 58 del 30.9.95 sia meritevole di approvazione con le modifiche espresse nei precedenti considerato, da introdursi d'Ufficio ai sensi dell'art. 3 della L. 765/67.

IL SEGRETARIO DELLA SOTTOSEZIONE
(Arch. Valter Michisanti)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Bonadonna)



maglsabv/lc